

Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

del 10 maggio 2017 (Stato 1° giugno 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese;

visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Art. 1 Compiti dell'AES

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.

² L'AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

³ Coordina i compiti dei suoi membri.

⁴ Se l'AES istituisce un'organizzazione particolare per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell'AES possono associarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia

¹ Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità delle misure preparatorie.

² Vigila sui lavori preparatori dell'AES e le impartisce istruzioni.

Art. 3 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'AES collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, ElCom, la società nazionale di rete, l'esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

RU 2017 3193

¹ RS 531

² RS 734.7

Art. 4 Indennizzo

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce l'indennizzo dell'AES.

² I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione di misure di cui all'articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

³ ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.

Art. 5 Esecuzione

Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 dicembre 2010³ sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

³ [RU 2011 3]